



Roma, 07/10/2020

PROT. N. 86/DV/rs

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

ep.c. Agli Incaricati CAF

**Circolare n. 86/2020**

**LORO SEDI**

**Oggetto: Sanatoria Emersione Lavoro 2020 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI**

Carissimi,

con la presente si comunicano le modalità operative per poter procedere alla SECONDA FASE per la Sanatoria 2020 per la prosecuzione della procedura di regolarizzazione. Facendo riferimento alla **“Circolare Congiunta del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali” del 24/07/2020** le modalità operative previste sono:

1. Nell'ipotesi di **dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro**, il sistema informatico del Ministero dell'Interno che riceve l'istanza provvede anche alla trasmissione della comunicazione obbligatoria di assunzione se il codice fiscale del lavoratore è già indicato nella stessa. Nel caso in cui il lavoratore sia privo di un codice fiscale, il Ministero dell'Interno trasmette un elenco massivo dei suddetti lavoratori all'Agenzia delle Entrate che provvede ad attribuire il codice fiscale e restituire il predetto elenco al fine di inserire il dato nell'istanza; a questo punto viene generata la comunicazione obbligatoria con la data di assunzione indicata nell'istanza.

Per questa tipologia di “assunzione”, ad integrazione della circolare del 24/07/2020, è intervenuta la **circolare dell'INPS 101 del 11/09/2020** con la seguente specifica:

Per i **rapporti di lavoro già in corso alla data di presentazione dell'istanza di emersione** ai sensi dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020, **l'INPS provvederà all'iscrizione d'ufficio del rapporto di lavoro domestico e ad attribuire un codice provvisorio.**

L'iscrizione d'ufficio avverrà sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro con l'istanza di emersione inoltrata all'Istituto e sulla base dei dati comunicati all'Istituto dal Ministero dell'Interno a seguito della presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione.

L'Istituto invierà al recapito del datore di lavoro la comunicazione di iscrizione provvisoria, con le istruzioni per il pagamento dei contributi, da effettuarsi mediante Avviso di pagamento pagoPA, senza aggravio di somme aggiuntive se il pagamento avviene entro il termine ivi indicato.

2. Qualora, invece, il datore di lavoro abbia **dichiarato di voler concludere un contratto di lavoro, la comunicazione obbligatoria non può essere trasmessa d'ufficio**, non conoscendo il momento in cui quest'ultimo voglia procedere all'assunzione del lavoratore; quindi, in questo caso, è necessario che la comunicazione venga inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le disposizioni generali vigenti, entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro, dallo stesso datore di lavoro.

**Nell'ipotesi in cui il lavoratore sia sprovvisto di codice fiscale, il datore di lavoro, per poter inviare la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dovrà attendere, accedendo sul sito internet attraverso il quale ha inviato l'istanza di regolarizzazione, di visualizzare il codice fiscale provvisorio che sarà attribuito dall'Agenzia delle Entrate, sulla base di un elenco fornito dal Ministero dell'Interno.**

Alla conclusione positiva della procedura di regolarizzazione con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il Ministero dell'Interno comunicherà l'esito al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che provvederà a rettificare la comunicazione obbligatoria, aggiornando tali campi e inviando l'informazione a tutte le amministrazioni attraverso il canale di cooperazione applicativa

**E' possibile procedere quindi all'assunzione tramite INPS inserendo il codice fiscale provvisorio e alla richiesta del Permesso di soggiorno indicare "in attesa di permesso"**

#### **CONTRIBUTO FORFETTARIO F24 ELIDE:**

**Il contributo forfettario, a titolo retributivo, contributivo e fiscale, è dovuto SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per le dichiarazioni di emersione aventi a riferimento la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini non comunitari, già in essere prima del 19 maggio 2019 (data di entrata in vigore del decreto legge n 34/2020) Il periodo per il quale il contributo forfettario è dovuto, è compreso tra la data di decorrenza del rapporto irregolare e la data della stessa istanza.**

Ai fini del calcolo del contributo forfettario, quest'ultimo è dovuto in misura intera anche se riferito a frazioni di mese.

Il pagamento da parte del datore di lavoro del contributo forfettario dovrà essere effettuato prima della stipula del contratto di soggiorno. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione, al momento della convocazione delle parti, provvederà alla verifica dell'importo del contributo versato.

Le somme versate a titolo di contributi forfettari non saranno restituite in tutte le ipotesi in cui la procedura, per qualunque motivo, non vada a buon fine (inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione). Tali somme, infatti, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite dall'erario.

**Le circolari 58/E dell'Agenzia delle Entrate del 25/09/2020 e la "Circolare congiunta del Ministero del lavoro e Politiche Sociali" del 30/09/2020** chiariscono le modalità di compilazione del modello F24 Elide, i relativi codici tributo e l'importo da versare per ciascun mese.

Tale importo, relativo ad ogni mese/frazione di mese di durata del rapporto di lavoro, oggetto di regolarizzazione, varia secondo i settori di attività:

a) 300 euro per i settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

b) 156 euro per il settore di assistenza alla persona e del lavoro domestico.

Per consentire il versamento dei contributi forfettari l'Agenzia delle Entrate, ha istituito i seguenti codice tributo:

- **"CFZP" denominato "Contributo forfettario 300 euro - emersione lavoro irregolare - settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse - DM 7 luglio 2020";**
- **"CFAS" denominato "Contributo forfettario 156 euro - emersione lavoro irregolare - settori assistenza alla persona - DM 7 luglio 2020";**
- **"CFLD" denominato "Contributo forfettario 156 euro - emersione lavoro irregolare - settore lavoro domestico e sostegno al bisogno familiare - DM 7 luglio 2020".**

Il versamento del contributo forfettario dovrà avvenire tramite il modello *"F24 Versamenti con elementi identificativi"* (ELIDE) .

I datori di lavoro interessati dovranno attenersi, per la compilazione del modello F24, alle istruzioni di seguito riportate:

nella sezione *"CONTRIBUENTE"* devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro;

nella sezione *"ERARIO ED ALTRO"* devono essere indicati:

- nel campo *"tipo"*, la lettera *"R"*;

- nel campo *"elementi identificativi"*, il codice fiscale del lavoratore;

- nel campo "codice", i codici tributo "CFZP", "CFAS" o "CFLD";
- nel campo "anno di riferimento", il valore "2020";
- nel campo "importi a debito versati", il contributo forfettario dovuto, nella misura di 300,00 euro (per il codice "CFZP") oppure di 156,00 euro (per i codici "CFAS" e "CFLD"), per ciascun mese o frazione di mese.